



Delibera della Giunta Regionale n. 699 del 10/12/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 9 Settore provinciale del Genio Civile - Napoli -

Oggetto dell'Atto:

ART. 10, CO. 10 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRAE E ART. 35, CO. 2 DELLA L.R. 54/1985 E SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA AI LIMITI TEMPORALI PREVISTI PER LA DISMISSIONE DI DUE SITI DI CAVA RICADENTI IN AREA ZAC NEL COMUNE DI ROCCARAINOLA (NA).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. l'attività estrattiva dei materiali classificati di seconda categoria, ai sensi dell'art.2, comma 3 del Regio Decreto n°1443 del 29 luglio 1927, è disciplinata, per la Regione Campania, dalla Legge Regionale n°54 del 13 dicembre 1985 e s.m.i.;
- b. il Commissario ad Acta con Ordinanza n°11 del 7 giugno 2006, pubblicata sul B.U.R.C. n°27 del 19 giugno 2006, ha approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (nel seguito PRAE);
- c. con successiva Ordinanza n°12 del 6 luglio 2008 del commissario ad acta, pubblicata sul B.U.R.C. n°37 del 14 agosto 2006, sono state apportate modifiche alla predetta ordinanza n°11 ed alle Norme di Attuazione (nel seguito NdA) del PRAE;
- d. con direttiva prot. n°563691 del 01.07.2006 il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali della G.R.C. ha comunicato che il PRAE è da ritenersi pienamente efficace a seguito delle Ordinanze del Consiglio di Stato che hanno sospeso le sentenze del T.A.R. Campania che lo avevano annullato;
- e. il PRAE persegue, tra le finalità di carattere generale, quella del *«recupero ed eventuale riuso del territorio con cessazione di ogni attività estrattiva, in un tempo determinato, in zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.) e in aree di crisi»* (art.1, co.2, lett.b NdA del PRAE); ;
- f. le Zone Altamente Critiche (Z.A.C.) sono *«...aree di crisi costituite da porzioni del territorio in cui sono venute meno le condizioni di sostenibilità ambientale che comprendono cave per le quali è prevista la dismissione controllata dell'attività estrattiva....»* (art.28, co.1, NdA del PRAE);
- g. il PRAE ha individuato, nel territorio della Regione Campania, un primo gruppo di Zone Altamente Critiche (art.28, co.3, NdA) per le quali è disposta la dismissione dell'attività estrattiva e l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per la riqualificazione ambientale;
- h. nella ZCR N3 della Classificazione Cartografica del PRAE, nel comune di Roccarainola - in provincia di Napoli, sono individuati cinque siti di cava ubicati lungo lo stesso versante meridionale di Monte Fellino;
- i. tra tali siti estrattivi, in particolare, risultano:
 - quello con Codice PRAE 63065_04, riferito alla società CO.GE.NA. COSTRUZIONI GENERALI NAPOLI s.p.a. (di seguito COGENA) con sede legale in Napoli alla via F.Giordani n°21 – C.F./P.IVA 01381360633, R.E.A. n°305038 – Rappresentante Legale Gaetano Sgura nato ad Ostuni (Br) il 07.01.1946 e residente in Pozzuoli (Na) alla via Vicinale Canosa n°10;
 - quello con Codice PRAE 63065_05, riferito alla società I.M.I. S.R.L. INDUSTRIA MATERIALI INERTI (di seguito IMI) con sede legale in Castellammare di Stabia (Na) alla via Fondo d'Orto n°60 – C.F. 00924520622, R.E.A. n°342917 - Rappresentante Legale D'Oriano Vincenzo nato a Castellammare di Stabia (Na) il 14.10.1977 e residente in Gragnano (Na) alla via dei Pastai n°25;
- j. la società COGENA è stata autorizzata, ai sensi dell'art.36 della L.R. 54/1985 e s.m.i., alla prosecuzione dell'attività estrattiva, presso la cava di calcare ubicata nel comune di Roccarainola (Na) alla località "Signorina di Polvica", con decreto dirigenziale n°16 del 14.04.2008;

- k. la società IMI è stata autorizzata, ai sensi dell'art.36 della L.R. 54/1985 e s.m.i., alla prosecuzione dell'attività estrattiva, presso la cava di calcare ubicata nel comune di Roccarainola (Na) alla località "Difesa", con decreto dirigenziale n°1393 del 01.06.2001

PREMESSO altresì che:

- a. il PRAE si propone, tra gli obiettivi prioritari, quello di incentivare la qualità delle attività estrattive privilegiando il risultato finale degli interventi per raggiungere una adeguata riqualificazione del territorio interessato dai siti di cava, con particolare riguardo alle Aree di Crisi;
- b. al Capo III delle NdA del PRAE, rubricato "Criteri per la ricomposizione", l'art.60 al secondo comma prescrive che *«Il criterio di riferimento scelto dal Piano estrattivo della Regione Campania nella ricomposizione delle aree di cava è quello della "replicazione geomorfologica, naturale ed ambientale"..... La ricomposizione deve quindi tendere a costruire un paesaggio ed un ambiente naturale che si avvicini quanto più possibile a quello presente precedentemente all'attività estrattiva nella specifica zona di estrazione o nei dintorni di essa.»*;
- c. il disposto normativo di cui all'art.28, co.6, delle medesime Norme stabilisce, per le cave ricadenti in area Z.A.C., che *«Il programma di dismissione dell'attività estrattiva può prevedere, per necessità tecniche legate al progetto, interventi di riqualificazione ambientale, anche su aree non contemplate dall'autorizzazione originaria,»*;
- d. il predetto disposto normativo prescrive, ancora, che *«.... Il progetto di dismissione deve tendere ad assicurare il recupero unitario dell'intera area di intervento, e potrà prevedere la riqualificazione anche di più siti limitrofi alle aree oggetto di attività di cava.»*;
- e. l'art.10, co.10, delle stesse Norme – riferendosi alle cave ricadenti nelle aree di crisi, comprendenti anche le aree Z.A.C. – dispone che *«..... In presenza di particolari condizioni geo-ambientali, a seguito di istanza motivata degli esercenti, riuniti in consorzio, al fine di conseguire un più adeguato e funzionale recupero dell'area di intervento, in vista della sua restituzione ad usi compatibili con le previsioni urbanistiche, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 35 - comma 2 - della L.R. 54/1985 e s.m.i, la Giunta Regionale può rilasciare autorizzazioni che eccedano i limiti temporali consentiti dal presente P.R.A.E.»*;
- f. con nota n°619459 del 09.07.2009, l'Avvocatura regionale – Settore Consulenza Legale e Documentazione ha fornito apposito parere PP96-15-00/09 sull'applicazione della citata previsione di cui all'art.10, co.10, delle NdA;
- g. con Direttiva n°743568 del 28.08.2009 sui *"limiti temporali fissati dal Piano Regionale delle Attività Estrattive per le attività che ricadono nelle Area di Crisi s.l. (comprendenti anche le Z.A.C. e le A.P.A.)"*, il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, visto anche il menzionato parere PP96-15-00/09, ha fornito ulteriori chiarimenti al fine di disciplinare i casi di applicabilità della prescritta norma

RILEVATO che dall'istruttoria svolta dal competente Settore risulta che:

- a. le società COGENA ed IMI, entro i termini di cui all'art.28, co.4, delle NdA del PRAE, rispettivamente con nota del 17.10.2006 (prot. regionale n°851637 del 17.10.2006) e con nota del 17.10.2006 (prot. regionale n°851457 del 17.10.2006) hanno presentato istanza per l'approvazione del programma di dismissione di cui al citato art.28 e per gli effetti dell'art.10, co.10, delle NdA del PRAE, con la previsione degli interventi necessari alla ricomposizione e riqualificazione ambientale e con l'individuazione delle destinazioni finali del sito;

- b. i progetti estrattivi di entrambi i programmi di dismissione prevedono tecniche innovative di coltivazione mirate a minimizzare l'impatto ambientale ed a favorire il progressivo ripristino morfologico dell'originario versante;
- c. il profilo finale di progetto, con un versante a pendenza unica di circa 45 gradi, garantisce sia la stabilità nel tempo del recupero ambientale sia una migliore rinaturalizzazione del fronte;
- d. tale risultato finale è raggiunto con la realizzazione di microgradoni con contestuale ricomposizione ambientale, a fronte dell'attuale assetto del fronte di cava con gradoni aventi scarpate alte 20m e pedate larghe 10m
- e. per il raggiungimento della migliore riqualificazione ambientale dei siti estrattivi in parola, attraverso la realizzazione dei predetti progetti, sono necessari interventi di coltivazione e ricomposizione anche su aree non contemplate dalle autorizzazioni originarie;
- f. per l'esecuzione dei predetti progetti estrattivi, in virtù della complessità progettuale, della estensione delle aree interessate dagli interventi, delle tipologie delle lavorazioni di coltivazione e ricomposizione, necessitano tempi che eccedono quelli previsti per la dismissione delle attività di cava ricadenti in aree Z.A.C. fissati in un massimo di anni 5 dall'art.28 delle NdA del PRAE e come chiarito con la citata Direttiva n°743568 del 28.08.2009;
- g. in particolare, la durata complessiva per ciascuno dei programmi di dismissione in epigrafe è di anni 10, così come da cronoprogramma allegato agli atti progettuali ed approvato in sede di conferenza di servizi;
- h. per l'ambito territoriale in cui operano le attività estrattive in parola si è in presenza delle *"particolari condizioni geo-ambientali"*, di cui al menzionato art.10, co.10, delle NdA, facilmente ed oggettivamente riconoscibili per la presenza di cinque cave praticamente adiacenti, ubicate lungo lo stesso versante meridionale di Monte Fellino su un fronte di circa due chilometri;
- i. per tutti i cinque siti di cava, i programmi di dismissione - presentati ai sensi dell'art.28 e per gli effetti dell'art.10, co.10, delle NdA - prevedono un progetto estrattivo con il medesimo profilo finale di versante a microgradoni e contestuale ricomposizione ambientale;
- j. i predetti interventi sono destinati a conseguire una più adeguata e funzionale riqualificazione ambientale delle aree di intervento, nonché un migliore inserimento dei fronti di cava nel contesto paesaggistico del versante in cui si inseriscono ed in vista della restituzione alla destinazione urbanistica originaria, di verde agricolo;
- k. le società esercenti COGENA ed I.M.I. si sono riunite nel CONSORZIO COIM - con sede in Napoli alla via Melisurgo n°4 C.F. e Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Napoli 05530411213 - al fine di perseguire gli obiettivi della riqualificazione ambientale e territoriale dell'area in cui esercitano la propria attività estrattiva, nel rispetto del disposto normativo di cui all'art.10, co.10, delle NdA del PRAE

PRESO ATTO:

- a. che, con nota n°369415 del 23.04.2007, il compet ente Settore Provinciale Genio Civile di Napoli ha indetto la conferenza dei servizi per l'approvazione dei programmi di dismissione della società COGENA e della società IMI, visto il combinato disposto dell'art.17, co.2, e dell'art.28, co.7, delle NdA del PRAE e per gli effetti dell'art.14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., per l'acquisire di pareri, nulla osta, assensi e/o autorizzazioni comunque denominati in virtù del regime vincolistico gravante sulle aree di intervento e

risultante dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune di Roccarainola del 18.08.2006 per COGENA e del 08.09.2006 per IMI;

- b. che le prescritte conferenze di servizi si sono concluse, nella seduta unificata del 25.10.2011, con l'approvazione dei programmi di dismissione in parola avendo acquisito, tra gli altri, anche i pareri favorevoli in merito alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza (D.D. n°1138 del 26.10.2010 per COGENA, BURC n°73 del 08. 11.2010; D.D. n°560 del 25.07.2011 per IMI, BURC n° 53 del 08.08.2011) che, ai sensi dell'art.26 co.4 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i., sostituiscono e coordinano tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per la realizzazione dell'opera;
- c. delle risultanze dell'istruttoria espletata dal competente Settore Provinciale Genio Civile di Napoli in merito agli aspetti tecnico – amministrativi delle attività estrattive di che trattasi e dei relativi programmi di dismissione presentati ai sensi dell'art.28 e per gli effetti dell'art.10, co.10, delle NdA del PRAE;
- d. delle risultanze dell'istruttoria amministrativa espletata dal Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali sull'applicabilità della vigente normativa in materia di attività estrattive

CONSIDERATO che:

- a. i siti di cava in epigrafe, insieme con le altre tre cave individuate dalla Classificazione Cartografica del PRAE (art.28, co.3, delle NdA), ricadono in ambito territoriale caratterizzato dalle *“particolari condizioni geo-ambientali”* previste dall'art.10, co.10, delle medesime Norme;
- b. i progetti estratti relativi ai programmi di dismissione per i medesimi siti di cava prevedono tecniche innovative di coltivazione mirate a minimizzare l'impatto ambientale ed a favorire il progressivo ripristino morfologico dell'originario versante;
- c. il profilo finale di progetto, con un versante a pendenza unica di circa 45 gradi realizzato a microgradoni, garantisce sia la stabilità nel tempo del recupero ambientale sia una migliore rinaturalizzazione dei fronti di cava, nel rispetto di quanto disposto dall'art.60, secondo comma, delle NdA del PRAE;

RITENUTO che:

- a. è di preminente interesse regionale il raggiungimento degli obiettivi prioritari previsti dal Piano Regionale delle Attività Estrattive e consistenti nella riqualificazione ambientale e territoriale delle aree di crisi, comprendenti anche le aree Z.A.C., particolarmente degradate da pregresse attività estrattive;
- b. che, alla luce di quanto sopra e per effetto dell'art.10, co.10 delle N.d.A. del PRAE, per i programmi di dismissione delle attività estrattive presso i siti di cava identificati con Codice PRAE 63065_04 (società COGENA) e con Codice PRAE 63065_05 (società IMI), approvati in sede di conferenza di servizi, è possibile rilasciare autorizzazioni che eccedono i limiti temporali imposti, per le aree Z.A.C., dalle vigenti Norme

VISTI:

- a. il R.D. n°1443 del 29 luglio 1927;;
- b. il D.P.R. n°128 del 09 agosto 1959;
- c. la L.R. n°54 del 13 dicembre 1985 e s.m.i
- d. il D.Lgs. n°624 del 25 novembre 1996;
- e. le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di prendere atto che i programmi di dismissione, di cui all'art.28 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, per i siti di cava identificati con Codice PRAE 63065_04 (società CO.GE.NA. COSTRUZIONI GENERALI NAPOLI s.p.a. con sede legale in Napoli alla via F.Giordani n°21 – C.F./P.IVA 01381360633, R.E.A. n°305038) e con Codice PRAE 63065_05 (società I.M.I. Industria Materiali Inerti s.r.l. con sede legale in Castellammare di Stabia (Na) alla via Fondo d'Orto n°60 – C.F. 009245 20622, R.E.A. n°342917), ricadenti in area Z.A.C. ZCR N3 e ubicati nel comune di Roccarainola (Na) lungo il versante meridionale di Monte Fellino, sono stati approvati in sede di conferenza di servizi appositamente indetta dal competente Settore Provinciale Genio Civile di Napoli;
2. di prendere atto che i suddetti siti di cava rientrano in un ambito territoriale per il quale sussistono le *“particolari condizioni geo-ambientali”* di cui all'art.10, co.10, delle medesime Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive;
3. di prendere atto che le società COGENA ed IMI, esercenti le attività di cava in parola, si sono riunite nel CONSORZIO COIM - con sede in Napoli alla via Melisurgo n°4 C.F. e Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Napoli 05530411213 - al fine di perseguire gli obiettivi della riqualificazione ambientale e territoriale dell'area in cui esercitano la propria attività estrattiva, nel rispetto del disposto normativo di cui al citato art.10, co.10, delle menzionate Norme;
4. di autorizzare, per effetto di quanto disposto con l'art.10, co.10, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive e nel rispetto dell'art.35, co.2, della L.R. 54/1985 e s.m.i., la deroga ai limiti temporali previsti per la dismissione dei siti di cava ricadenti in aree Z.A.C., secondo il cronoprogramma di cui agli atti progettuali e così come approvato in sede di conferenza di servizi, per una durata complessiva, per ciascun programma di dismissione, di anni 10;
5. di dare mandato al competente Settore Provinciale Genio Civile di Napoli di emettere i relativi provvedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.5 della L.R. 54/1985 e s.m.i. e dell'art.10 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, di cui saranno parte integrante gli atti progettuali relativi ai programmi di dismissione approvati, aggiornati all'attualità e redatti nel rispetto della vigente normativa di settore;
6. di inviare il presente provvedimento:
 - all'Assessore ai Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione, protezione Civile e Difesa Suolo, Cave e Torbiere, Acque Minerali e Termali;
 - all'Area Generale di Coordinamento 15, LL.PP. - Cave;
 - al Settore 09 Genio Civile di Napoli dell'A.G.C.15;
 - al Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali dell'A.G.C.15;
 - al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.